



Codice deontologico dell'Associazione Italiana Maestri di Arrampicata Sportiva

Principi e Fondamenti

Il presente codice è parte integrante del Regolamento IAMAS e ha come oggetto i criteri guida e le regole che i Maestri di Arrampicata Sportiva soci di IAMAS sono tenuti a rispettare nell'esercizio della professione di Maestro di Arrampicata, anche se svolta in modo non esclusivo e non continuativo.

Le seguenti norme, inoltre, prevedono l'applicazione dei principi previsti dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*" (G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013) e contenuti nel Codice Civile e nelle leggi sulle professioni, nonché il rispetto di comportamenti comunemente acquisiti nella società civile.

L'impegno del rispetto del Codice di condotta da parte dei soci MAS è necessario e utile per:

1. Assicurare equità nelle transazioni tra clienti e MAS IAMAS e nei rapporti dei MAS IAMAS tra loro, per garantire equilibrio nella concorrenza;
2. Migliorare la qualità del rapporto tra clienti e MAS IAMAS e dei MAS IAMAS tra loro;
3. Garantire la tutela dei clienti e dei MAS IAMAS nell'esercizio della professione di Maestro di arrampicata;
4. Affermare il diritto del cliente a ricevere una condotta trasparente da parte del MAS IAMAS e del MAS IAMAS da parte dei colleghi.

Aderendo a IAMAS, il MAS si impegna al rispetto dei principi e dei valori del Codice di condotta in riferimento a:

1. Competenza e bagaglio di conoscenze, esperienza e abilità nella tecnica e nella didattica del Metodo Caruso;
2. Assunzione di responsabilità sulle conseguenze di proprie decisioni, azioni e omissioni;
3. Riconoscimento dei principi di giustizia e imparzialità rispetto a quanto dovuto a ciascuna delle parti coinvolte nell'attività professionale;
4. Mantenimento di una condotta sincera e coerente, basata su onestà e lealtà.

A tale proposito il MAS IAMAS mette i propri clienti in condizione di verificare:



1. Le informazioni riguardanti la professione di Maestro di Arrampicata Sportiva definite da IAMAS;
2. Il proprio curriculum vitae e/o la documentazione relativa alla propria formazione professionale (Titolo di Studio, Specializzazione, Esperienza Documentata);
3. Il livello di professionalità raggiunto all'interno di IAMAS (MAS di I grado, II grado);
4. Se è in regola con gli aggiornamenti obbligatori;
5. Se le informazioni contenute nei materiali pubblicitari, di promozione e comunicazione sono veritieri. Per facilitare l'espletamento dei suddetti requisiti il consumatore può contattare IAMAS indicando nome, cognome e numero di registrazione del professionista che lo stesso è tenuto a fornire.

I principi e i fondamenti di carattere generale fin qui esplicitati costituiscono parte integrante del Codice di Condotta IAMAS.

ART. 1

Le norme contenute in questo codice di condotta si applicano a tutti i Maestri di Arrampicata Sportiva e alle aggregazioni tra MAS iscritti all'Associazione Italiana Maestri di Arrampicata Sportiva (IAMAS) nell'esercizio della loro attività professionale, nei rapporti tra di loro e in quelli con soggetti terzi. La piena condivisione delle regole contenute in questo documento è essenziale per l'appartenenza all'Associazione stessa. I MAS IAMAS operanti all'interno di altre realtà professionali, associazioni, società di qualunque natura, sono ugualmente tenuti al rispetto del Codice Deontologico e alla lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi e di IAMAS. In presenza di situazioni di conflitto di interessi o di situazioni che ledono gli interessi di IAMAS i MAS devono fare il possibile per risolverli di concerto con i competenti organi associativi, pena la decadenza da IAMAS.

ART. 2

La professione di Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS, nei diversi gradi previsti, contempla:

- a) l'educazione all'ambiente naturale nelle sue diverse forme, il rispetto e la salvaguardia ambientale;
- b) l'educazione allo sport in ambiente naturale e in particolar modo nell'ambiente verticale con preciso riferimento ai principi del Metodo Caruso, per una corretta integrazione tra corpo e mente e tra la persona e l'ambiente in cui opera e si muove;
- c) una particolare attenzione nella gestione di minori, persone svantaggiate e con disabilità e il pieno rispetto della dignità umana;



- d) l'esercizio professionale così come stabilito dalla legge n. 4 del 16 gennaio 2013 e in particolar modo per quanto previsto in relazione alla tutela del consumatore-cliente;
- e) l'osservanza delle leggi Statali, Regionali e delle Province autonome.

La professione di Maestro di Arrampicata Sportiva riveste una funzione sociale nel campo educativo, ricreativo e sportivo, attraverso la pratica e l'insegnamento dell'arrampicata sportiva e degli altri sport in ambiente naturale secondo quanto previsto dallo Statuto associativo e dal Metodo Caruso. Pertanto, la piena osservanza del presente Codice deontologico rappresenta un requisito fondamentale della professione. Il mancato rispetto dello stesso può rappresentare motivo di sanzione disciplinare, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento IAMAS.

ART. 3

I Maestri di Arrampicata Sportiva IAMAS insegnano il Metodo Caruso e operano, secondo il proprio livello professionale, nei seguenti terreni:

- falesie naturali (a prescindere dall'altezza) e strutture artificiali;
- aree boulder outdoor e indoor;
- strutture scogliere adatte al Deep Water Solo;
- aree naturali e artificiali per la pratica degli esercizi propedeutici denominati "Matrici".

Il MAS insegna soltanto le tecniche e gli argomenti su cui è competente, per i quali è stato formato, inclusi gli argomenti oggetto delle specializzazioni.

ART. 4

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS aggiorna continuamente le proprie competenze, oltre all'obbligo regolamentare, per poter offrire sempre la maggiore sicurezza e la miglior qualità didattica all'allievo, in virtù dei cambiamenti tecnici, delle nuove metodologie professionale e didattiche.

ART. 5

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS nell'esercizio della professione ha l'obbligo di *"contraddistingue(re) la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (comunicazioni pubblicitarie, preventivi, fatture, targhetta di studio, ecc.) con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge 4/2013. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice"*. Il MAS è tenuto a fare esplicito riferimento all'appartenenza a IAMAS e all'applicazione del Metodo Caruso, oltre che a indicare il livello professionale raggiunto (I o II grado). Il MAS può anche richiedere l'utilizzo del logo IAMAS. Nell'uso del logo il MAS



garantisce il rispetto dei principi dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico IAMAS.

Durante l'esercizio della professione il MAS è tenuto a esporre sul proprio abbigliamento il logo o segno identificativo di appartenenza a IAMAS (maglietta e/o spilletta), eventualmente anche la qualifica ottenuta, essendo chiaro rispetto alla paternità dei contenuti trasmessi.

ART. 6

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS, ingaggiato per incarichi per i quali non ha, in quel momento, l'adeguato aggiornamento o l'adeguata condizione fisica, ha il dovere di rifiutare l'ingaggio.

ART. 7

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS fa della probità, della dignità e del decoro personale uno stile di condotta professionale. Il MAS svolge la professione con lealtà e correttezza, adempiendo con coscienza, diligenza e scrupolo ai propri doveri professionali.

ART. 8

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS prende in carica un numero di allievi tale da poter loro assicurare l'adeguata attenzione ai fini della didattica e la garanzia della migliore sicurezza possibile, secondo quanto indicato nel Regolamento associativo.

ART. 9

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS è tenuto ad applicare tariffe professionali in linea con quelle dei colleghi, come specificato nel Regolamento, e a mantenere pratiche commerciali corrette, se pur in regime di libera concorrenza.

ART. 10

I Maestri di Arrampicata Sportiva IAMAS sono tenuti a mantenere sempre, nei confronti dei colleghi, un atteggiamento di rispetto e lealtà. I rapporti tra colleghi si svolgono in un clima di correttezza, anche in presenza di divergenze di opinioni. Si astengono dall'esprimere pubblicamente in qualunque forma, di fronte ai clienti, valutazioni critiche sull'operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi. Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS, in ogni situazione professionale e non, deve avere un comportamento consono alla dignità professionale e al decoro della categoria, astenendosi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio professionale e all'Associazione IAMAS.

ART. 11

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS ingaggiati da un collega devono attenersi alle consegne di gestione e di comportamento date dal Maestro che ha il contatto con



gli allievi, sempre che queste consegne rispettino l'autonomia tecnica professionale del singolo Maestro e che non vadano contro il presente Codice di condotta.

ART. 12

I Maestri di Arrampicata Sportiva IAMAS non possono esercitare pratiche commerciali scorrette, atte a trarre vantaggio personale a scapito dei colleghi: non possono fare concorrenza sleale, né in forma diretta né indiretta.

In qualunque tipo di comunicazione pubblica o di promozione (articoli, locandine, post, social, ecc.) il MAS è responsabile della comunicazione che lo riguarda ed è tenuto a riportare il proprio titolo per esteso:

- Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS di 1° grado, Metodo Caruso
oppure
- Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS di 2° grado, Metodo Caruso

Le comunicazioni relative alle attività professionali dei MAS IAMAS devono attenersi alle competenze che li caratterizzano: il riferimento al Metodo Caruso e agli altri aspetti specifici devono essere indicati in modo inequivocabile, così da evitare qualunque tipo di ambiguità e fraintendimenti rispetto ad eventuali altre metodologie tecniche e didattiche.

Nella comunicazione relativa all'attività professionale proposta, non è possibile utilizzare la qualifica e il Metodo Caruso insieme ad altri titoli o competenze, soprattutto nel caso in cui esse non rientrino nelle linee guida IAMAS.

In linea generale, il MAS è tenuto a evitare comunicazioni che in qualsiasi modo possano generare conflitto di interessi, concorrenza sleale o che possano compromettere i contenuti e l'immagine di IAMAS.

Nel caso in cui il MAS lavori all'interno di altre realtà (associazioni, ASD, società, palestre, ecc.) è tenuto ad evitare che il suo titolo e le sue competenze possano essere confusi con quelli della realtà in cui opera.

ART. 13

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS, in ogni situazione professionale e non, adotta comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità, in linea con quanto specificato nel Regolamento.

ART. 14

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS deve essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione nei confronti dei clienti e/o terzi.



ART. 15

I Maestri di Arrampicata IAMAS, durante le attività in ambiente naturale, avranno con sé il materiale sanitario indispensabile per il primo soccorso o piccoli infortuni. Interverranno e avranno cura nel gestire, anche sul piano umano, momenti e situazioni di tensione, pericolo e difficoltà. In caso di incidente ai propri allievi o a terzi, dovranno provvedere direttamente o per interposta persona a chiamare il numero unico di emergenza. Il Maestro dovrà, inoltre, prestare assistenza alle vittime dell'incidente e mettere a disposizione la propria esperienza e professionalità alle squadre di soccorso, nella misura in cui ciò non crei situazioni di pericolo per i propri clienti.

ART. 16

Il Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS deve garantire la maggior sicurezza possibile, usando diligenza, perizia e prudenza nella valutazione delle condizioni ambientali, delle capacità umane, dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 17

I Maestri di Arrampicata Sportiva IAMAS devono saper valutare la priorità d'azione tra l'interesse generale del gruppo e quello dei singoli componenti il gruppo stesso: dovendo salvaguardare la sicurezza degli allievi e rappresentando spesso l'unico tramite con i soccorsi, non devono mettere in pericolo la loro stessa vita.

ART. 18

Il rapporto Maestro/allievo, è caratterizzato e si fonda su requisiti di stima, fiducia, lealtà, chiarezza e correttezza reciproca. L'allievo può revocare la scelta del Maestro e il Maestro può recedere dall'incarico affidato al venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui sopra.

ART. 19

I Maestri di Arrampicata IAMAS devono attenersi alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti dell'Associazione nell'esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dei soci.

ART. 20

L'appartenenza associativa impone a tutti gli iscritti il dovere alla collaborazione e alla realizzazione degli scopi sociali. I Maestri di Arrampicata Sportiva IAMAS che siano a conoscenza di comportamenti di colleghi contrastanti con le presenti norme deontologiche devono segnalarli al Consiglio Direttivo e, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e la documentazione in loro possesso. Il Consiglio Direttivo provvederà a informare il Collegio dei Probiviri affinché possa prendere i provvedimenti del caso.



ART. 21

Nell'esercizio di attività professionale all'estero, consentite dalle disposizioni in vigore, i Maestri di Arrampicata Sportiva IAMAS sono soggetti alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui svolge l'attività.

ART. 22

La violazione da parte dei Maestri di uno o più punti del presente Codice Deontologico, dello Statuto o del Regolamento può costituire motivo di sanzione disciplinare da parte di IAMAS.

La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni causati con il proprio comportamento, come previsto all'articolo 13.4 del Regolamento (Sanzioni disciplinari).

L'esercizio della funzione disciplinare è affidata al Collegio dei Probiviri. Nei soli casi più lievi il Consiglio Direttivo, ascoltato il parere del Collegio dei Probiviri, può procedere autonomamente ad effettuare un richiamo formale (avvertimento o ammonizione) nei confronti del trasgressore. Per tutti gli altri casi, e in particolare in relazione a violazioni che prevedano la sospensione o l'espulsione dall'Associazione, il Collegio dei Probiviri è l'unico organismo competente all'esercizio della funzione disciplinare.

ART. 23

Il Maestro soggetto di sanzione disciplinare ha la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria competente entro e non oltre 6 mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la sanzione oggetto dell'impugnazione.

ART. 24

Il Foro competente per qualsiasi controversia tra i Soci e l'Associazione sarà il Tribunale di Roma.